

ALLEGATO A - Avviso di Indagine di Mercato

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE DEL CAFFE’ LETTERARIO PRESSO I LOCALI DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI NONE (TO).

CODICE CIG: 98694553EA

Il presente avviso è finalizzato ad avviare un’indagine di mercato, preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti ovvero gli operatori interessati a partecipare alla procedura negoziata, da indire ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs n. 50/2016, per l’affidamento della concessione dei locali siti al piano terra del palazzo di proprietà comunale ove è collocata la Biblioteca Civica, sita in Piazza Michele Ghio n.18, None (TO) per la gestione del Caffè Letterario.

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla citata procedura e non è vincolante per la Stazione appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Al pari, l’operatore economico che manifesta interesse al presente invito non è vincolato, successivamente, a rispondere all’invito ad offrire presentando la relativa offerta.

Il presente avviso è destinato a limitare la discrezionalità della stazione appaltante in relazione agli operatori economici da invitare rispetto ad una successiva procedura negoziata da tenersi mediante **l’invito di 5 operatori**. Quindi, è destinato a creare un elenco di operatori economici che potranno poi essere invitati nella procedura negoziata.

L’Avviso in oggetto è composto da:

- Una Parte I, contenente le indicazioni sul contenuto della concessione;
- Una Parte II, contenente le indicazioni sulle procedure di gara e sui requisiti tecnico-professionali;
- Una Parte III, contenente i tempi per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse e i criteri di aggiudicazione.

In sede di invito verranno fornite le ulteriori indicazioni più precise sulla partecipazione alla procedura telematica di gara, allegando il Capitolato d’Oneri e il Disciplinare.

PARTE I

ART 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

1. Il presente Avviso ha per oggetto la concessione del servizio di gestione del Caffè Letterario, inserito nell’edificio del vecchio Municipio, ivi includente la biblioteca comunale intitolata all’insegnante Maria Grazia Del Lungo Barbi, situato in Via Roma, 18, 10060, nel cuore della città di None (TO).
2. La denominazione del locale è “Caffè Letterario”.
3. Per CAFFE’ LETTERARIO si intende:

L’esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande;

La custodia dei locali secondo modalità che non ledano l’immagine dell’Amministrazione a suo insindacabile giudizio;

L’organizzazione di eventi ed iniziative culturali che non ledano l’immagine dell’Amministrazione e che stimolino l’aggregazione sociale, permettendo, al contempo, la diffusione di momenti di approfondimento culturale ed anche ricreativi;
4. Gli spazi dedicati alle attività sopra elencate sono, come da **ALLEGATO B - Planimetria**, così articolati:
 - saletta E da 13,86 m2
 - saletta A da 17,75 m2
 - saletta B da 16,54 m2
 - locale D da 22,41 m2 destinato a cucina e bancone per il servizio;
 - locale F-G-H-I da 14,37 m2 destinato a spogliatoio, servizi igienici privato e pubblico;
 - locale L-M da 2,15 m2 destinata ad androne delle scale;
 - locale C da 8,17 m2 destinato a corridoio di accesso alle sale A e B;
 - locale M da 17,2 m2 + 2,7 m2 destinato a cantina e ripostiglio;
5. Alle Aree succitate va aggiunta anche la zona denominata con la lettera N, antistante la saletta E, quale area all’aperto e su lastricato in cubetti in pietra (5m x 8 m= 40 mq).
6. Potranno essere destinate allo svolgimento di attività culturali, letterarie e ricreative le sale A, B, E e D (quest’ultima solo nella parte antistante il bancone di servizio). Anche l’area di cui al comma 5 può essere destinata allo svolgimento di attività culturali, letterarie e ricreative;
7. I locali e le aree esterne evidenziati nelle planimetrie allegate, vengono concessi nello stato di fatto in cui si trovano.
8. I locali sono in parte attrezzati con alcuni arredi fissi, mobili e attrezzature, così come meglio enumerati nell’**ALLEGATO C - Inventario** del presente Avviso. In ogni caso, al momento della consegna dei locali, verrà redatto apposito verbale enumerativo degli arredi e delle attrezzature attribuiti in concessione con l’immobile.
9. I locali possiedono già Internet Point per l’accesso gratuito ad internet e sull’area esterna (dehor) è presente la connessione wi-fi regolata secondo specifiche disposizioni.

10. La concessione del Caffè letterario si rivela utile al fine di generare una ripartenza degli eventi culturali connessi alla biblioteca in seguito al periodo di pandemia. Con il bando in oggetto si intende mettere in moto un processo di rifunionalizzazione e riorganizzazione dei locali sopra indicati, restituendo loro il ruolo di punto di passaggio, di incontro e di sviluppo culturale, sociale ed economico. Obiettivo è far rivivere gli spazi adiacenti alla Biblioteca affinché diventino, oltretutto, centro di svolgimento di attività economica, anche centro di fruizione e produzione culturale del territorio nei confronti di cittadinanza, scuole, associazioni, imprese e visitatori.
11. Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma precedente, il concessionario dovrà proporre un programma triennale individuale indicando genericamente le tipologie di eventi culturali e il cronoprogramma degli stessi che potranno aver luogo durante il triennio. Inoltre, entro l'inizio di ogni anno solare (e per la prima volta con la presentazione dell'offerta) il concessionario dovrà indicare una programmazione annuale individuale di dettaglio, anche riportando il periodo in cui ciascun evento potrà indicativamente avere luogo.
12. Successivamente all'aggiudicazione, il concessionario si impegna a stabilire un solido e costante dialogo con il Comune di Nove e il gestore del servizio di Biblioteca con lo scopo di definire annualmente le ulteriori principali attività culturali e sociali di carattere letterario da inserire nella programmazione di cui al punto precedente, che permettano di valorizzare i locali secondo i termini su definiti. A tal fine è istituito un tavolo di coordinamento, che si riunisce almeno una volta all'anno, tra il Comune, il gestore della biblioteca e il concessionario con lo scopo di fissare il numero e il tipo di eventi letterari annuali principali ed il periodo in cui si svolgeranno all'interno dei locali del Caffè letterario (c.d. programmazione annuale collettiva).
13. La partecipazione dell'Amministrazione al tavolo di cui al punto precedente è meramente facoltativa ma comporta l'obbligo del concessionario di indirizzarle l'invito e considerare le proposte da questa presentate nel caso di reale partecipazione.
14. L'insieme delle progettualità di cui ai commi 11 e 12 andrà a definire il progetto culturale vincolante per il concessionario.
15. Il concessionario dovrà gestire il Caffè Letterario con il massimo decoro e scrupolosità e con la piena osservanza della normativa vigente. Il Comune concedente si attende che il locale sia caratterizzato da uno stile sobrio ma decoroso e comunque consona a fare da sfondo a numerose iniziative culturali, letterarie e sociali.
16. Il concessionario dovrà improntare il rapporto con gli utenti alla massima cortesia e gentilezza. Con il Comune concedente i rapporti dovranno essere improntati alla massima collaborazione.
17. La concessione ha luogo a fronte del pagamento di un canone da corrispondersi in rate mensili.
18. Trattandosi di concessione amministrativa è esclusa l'applicazione delle norme riguardanti i contratti di locazione.
19. La presente concessione è regolata dalle norme del presente bando e dalla normativa vigente in materia e di contratti pubblici, in quanto applicabile.
20. Si precisa che l'immobile è soggetto a vincolo culturale e di tutela sensi del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali". Gli interventi da apportare all'immobile saranno soggetti ad autorizzazione da parte della competente autorità.
21. L'eventuale apposizione all'esterno del locale di qualsiasi forma di insegna dovrà essere concordata con l'Amministrazione. Anche l'affissione di cartelli, insegne o altri segni distintivi comunque

denominati dovrà essere sottoposta ad adeguato procedimento autorizzativo, coinvolgente l'amministrazione comunale o quelle competenti per il rilascio del titolo richiesto. Saranno a carico del concessionario le relative spese.

ART. 2 – DURATA

1. La durata della concessione oggetto del presente bando è stabilita in anni 3 (tre) con decorrenza dal giorno della stipulazione del contratto, con facoltà di rinnovo contrattuale alle medesime condizioni contrattuali per ulteriori anni 3 (tre), da formalizzarsi con specifico e separato atto. Non si procederà al rinnovo nell'ipotesi di gravi inadempienze del gestore o di diversa destinazione d'uso dei locali per motivi di interesse pubblico.
2. Alla scadenza della concessione, anche qualora questa sia anticipata rispetto a quella prevista, non è dovuta al Concessionario nessuna indennità, ivi compreso l'avviamento commerciale.
3. Allo scadere del periodo contrattuale l'Amministrazione si riserva di avvalersi di una proroga tecnica di mesi sei per la concessione in oggetto, alle stesse condizioni contrattuali dell'originaria aggiudicazione, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di selezione.
4. Alla data di scadenza il concessionario dovrà provvedere, entro il termine di 30 giorni, alla riconsegna dei locali, previa redazione in contraddittorio dello stato di consistenza, salvo diversi accordi con il Comune concedente.
5. Si precisa che il concessionario, anche al momento di presa in consegna dell'immobile, dovrà redigere apposito verbale di presa in carico in contraddittorio con gli uffici comunale; tale presa in carico riguarderà gli spazi di cui all'art. 1, Parte I.
6. In ogni caso di scioglimento del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserverà di procedere ad un nuovo affidamento

ART. 3 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone annuale dovuto dal concessionario corrisponde all'offerta uguale o in aumento presentata dal concessionario medesimo in sede di gara rispetto al canone base fissato dal Comune in € 6.909,00 (seimilanovecentonove/00) e deve essere versato in rate mensili posticipate dal Concessionario al Comune di None (TO).
2. Il canone così determinato rimane invariato per i primi 12 mesi. A decorrere dal secondo anno, il canone sarà aggiornato nella misura del 100% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'Istat per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi rispetto al mese precedente a quello di inizio della concessione, a semplice richiesta del Comune.
3. Tenendo in considerazione i risultati forniti dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari per il secondo semestre dell'anno 2022, calcolati in relazione alla superficie netta dei locali, e i mq totali di superficie dei locali dati in concessione, l'importo annuale del canone di concessione posto a base d'asta è fissato in € 115,15 mq x 5 €/mq al mese x 12 mesi x 1 anni = 6.909,00 (seimilanovecentonove/00).
4. Tutte le spese, le imposte, le tasse ed ogni onere inerente e conseguente alla stipula della concessione, sono interamente a carico del concessionario.

5. L'utilizzo dell'area antistante i locali, da destinare allo sfruttamento mediante l'inserimento di tavolini all'aperto, non sarà sottoposta al pagamento dell'occupazione del suolo pubblico.

ART. 4 - VALORE DELLA CONCESSIONE ex art. 167 d.lgs. n. 50 del 2016

1. Precisando che il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35 del d.lgs. n. 50 del 2016 è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi, se ne deduce che il valore della concessione in oggetto è così stimabile:

Ricavi annui					
	presenza giornaliera	giorni	presenze annue	ricavo unitario	totale annuale
Prodotto bar mattutino	15	240	3600	2,3	8280
Pausa pranzo	10	200	2000	10	20000
Prodotti bar pomeridiano	15	200	3000	5	15000
Happy hour	20	200	4000	8	32000
					<u>75280</u>

2. Il valore della concessione, al netto dell'IVA dovuta, comprensivo di eventuale esercizio di rinnovo triennale e di proroga tecnica è così da fissare:

€ 75280 x 6 anni e mesi 6 di proroga tecnica eventuale= € 489.320,00

3. Il valore stimato della concessione non ha valore contrattuale ed impegnativo per il Concedente, in quanto il requisito costitutivo della concessione di servizio consta nella traslazione dell'alea relativa alla gestione del servizio in capo al Concessionario.
4. Tali valori tengono conto del fatto che il gestore ha l'esclusiva sulla somministrazione di cibi e bevande nel Caffè Letterario.

ART. 5 – COSTI DI VALORIZZAZIONE AREA

1. Il Comune impone al concessionario le seguenti opere di investimento:
- I. Abbellimento dell'area prospiciente la saletta e con eventuale sistemazione di tavolini e supporti, con annessa manutenzione: valore stimato di € 350,00 annui per un totale di anni 3;
 - II. Allestimento degli spazi da dedicare allo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande con gli arredi e le attrezzature necessarie. Totale degli investimenti stimati (bar) € 10.000 all'anno per anni 3. La scelta degli arredi principali il concessionario dovrà essere concordata con l'Amministrazione comunale e dovrà tenere conto delle soluzioni di *interior design* (logo e colore) adottate dalla Biblioteca e rispondere alle esigenze di un moderno caffè-letterario, in relazione alla presumibile età e gusti dell'utenza, specie con riguardo al programma culturale fissato. Anche la scelta degli arredi per l'area esterna dovrà essere il risultato di un'intesa raggiunta con l'Amministrazione comunale ed esteticamente compatibile con il contesto nel quale verranno collocati.

- III.** Predisposizione di un locale interno per l'immagazzinamento delle derrate alimentari e delle bevande in quanto il locale cantina M non può ritenersi idoneo, così come meglio indicato dal parere preventivo rilasciato dall'A.S.L. TO 5, riportato in allegato al presente Avviso.

ART. 6 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Ricavi annui					
	presenza giornaliera	giorni	presenze annue	ricavo unitario	totale annuale
Prodotto bar mattutino	15	240	3600	2,3	8280
Pausa pranzo	10	200	2000	10	20000
Prodotti bar pomeridiani	15	200	3000	5	15000
Happy hour	20	200	4000	8	32000
					<u>75280</u>
Costi annui					
imposte					4000
en elettr					14000
spese telefoniche					500
acqua					2500
metano					5000
assicuraizoni					4000
personale 30% sul fatturato					22584
consuelnze amm					1000
fideiussione per staz. App.					2000
canone concessorio					6909
manutenzioen ordinaria					1000
ammortamento investir	30.000 in anni 3				10000

1. I valori sopra riportati enunciano un prospetto generico e riassuntivo dei ricavi e dei costi alla base della gestione dei locali attribuiti in concessione.

2. Note alla redazione del piano economico:

La stima di fatturato è stata definita sulla base di alcuni ipotesi di prodotti, è chiaro che ogni gestore potrà decidere di organizzare in autonomia la propria attività concentrandosi solo su alcuni prodotti o proponendone degli altri, o sviluppando alcuni prodotti più di altri. Nello specifico sono stati ipotizzati i seguenti prodotti:

- Colazioni, pasti
- Vendite pomeridiane (bevande e snack)
- *Happy hour*, ivi comprensivo di bevande e merende in occasione di eventi;

Non avendo a disposizione uno studio di mercato e vista la tipologia particolare dell'offerta del Caffè Letterario le simulazioni sono state effettuate stimando le presenze giornaliere in una città di medie dimensioni come il Comune di None (TO). In questa simulazione il fatturato utilizzato è quello di riferimento dopo l'avviamento del Caffè dal primo anno ed è considerato per ipotesi con un valore costante nel tempo.

E' ipotizzabile che nella realtà, nel corso della durata della concessione, il fatturato possa crescere con gli eventi organizzati dal gestore e dal tavolo di coordinamento; con l'aumento della notorietà della struttura e le abilità imprenditoriali del gestore, tuttavia si tratta di un elemento che non è quantificabile a priori.

L'Amministrazione intende animare il Caffè con eventi culturali e ricreativi, organizzati direttamente dal gestore o tramite il tavolo di coordinamento; in questo modo porta in dote al gestore tutta una serie di iniziative che per loro natura generano movimento e flussi di persone intorno al Caffè. Questo va considerato come un elemento di sostegno allo *start up* e alla gestione dell'attività economica nel Caffè letterario.

Costi fissi

- Ammortamenti si sono utilizzate le % ordinarie abitualmente usate nel bilancio;
- Costi di fidejussione sono stati stimati, i costi dipenderanno dalla affidabilità creditizia del Gestore;
- Assicurazioni: si è indicato un valore base di riferimento, i costi possono essere aggiornati sulla base dei preventivi forniti dal *broker* assicurativo;
- Personale: si è ipotizzata la presenza di 1 sola unità fissa in *staff*.

ART. 7 - ATTIVITÀ CONSENTITE E IMPOSTE

1. I locali oggetto di concessione possono essere adibiti esclusivamente all'esercizio dell'attività di gelateria/bar e ristorazione, come già accaduto con il precedente concessionario. In particolare, si tratta dell'attività di **“somministrazione alimenti e bevande con servizio e consumazione al tavolo”**.
2. La tipologia di preparazione ammessa è riconducibile alla seconda categoria, così meglio definita:
 - a) somministrazione di bibite, caffè, panini, tramezzini, brioches surgelate sottoposte a doratura, toast, piadine e prodotti simili, cioè alimenti che richiedono una minima attività di manipolazione e un eventuale riscaldamento
 - b) somministrazione di alimenti di cui alla lettera a) e, in aggiunta, prodotti di gastronomia da intendersi come: 1) alimenti preparati in esercizi autorizzati, conservati con le modalità previste per la tipologia ed eventualmente sottoposti a riscaldamento; 2) piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti (es. macedonie, insalate o piatti a base di salumi e formaggi) previo lavaggio e sanificazione;
3. L'autorizzazione a svolgere all'interno dei locali dati in concessione le attività suddette è suffragata dal parere preventivo rilasciato dall'AslTo5 in data 20.03.2023 che si allega al presente Avviso **ALLEGATO D – Verbale A.S.L. TO5**, ma che non esonera il concessionario ad avanzare apposita richiesta di autorizzazione all'esercizio delle attività nei locali.
4. È vietata ogni diversa destinazione del locale con particolare riferimento alle attività di sala giochi, agenzia di scommesse e simili.
5. Sarà cura del concessionario procurarsi le necessarie autorizzazioni e nullaosta, previsti dalla vigente normativa, per poter esercitare le attività ulteriori rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande (ad esempio, le autorizzazioni per il pubblico spettacolo/intrattenimento e occupazione di suolo pubblico per l'eventuale utilizzo del suolo ulteriore rispetto alla porzione di piazzetta indicate con la lettera N).
6. Oltre alle suddette attività, il concessionario dovrà effettuare i seguenti interventi in favore dell'amministrazione aggiudicatrice:
 - esercitare l'attività di gelateria/bar durante tutto il periodo di concessione, impegnandosi ad accogliere iniziative di carattere culturale e letterario fissate nella programmazione culturale di cui all'art. 1, Parte I, e predisponendo l'allestimento adeguato delle salette affidate in concessione;
 - somministrazione di bevande e alimenti anche in corrispondenza degli eventi culturali e letterari succitati; la gestione enogastronomica del punto di ristoro dovrà essere di qualità, ispirata alla

migliore tradizione culinaria, nazionale ed internazionale, alla valorizzazione dei prodotti tipici della zona nonché all'educazione al consumo dei prodotti naturali;

Sia per il servizio di ristorazione che per il servizio bar, il menù che dovrà essere affisso dal concessionario all'interno delle aree di distribuzione e delle sale di consumazione dovrà fornire precise indicazioni al pubblico sull'elenco degli ingredienti utilizzati per la preparazione dei singoli piatti e dei singoli prodotti alimentari, al fine di consentire scelte adeguate in caso di intolleranze ed allergie alimentari, conformemente alla normativa igienico-sanitaria in materia di alimenti;

- elaborare una programmazione individuale e partecipare al Tavolo di Coordinamento al fine di permettere lo svolgimento degli eventi culturali e letterari all'interno dei locali attribuiti in concessione. **Gli eventi culturali della programmazione individuale e di quella collettiva di cui all'art. 1, Parte I, non possono essere organizzati dal concessionario in modo tale da poter escutere presso i clienti dei biglietti di ingresso o fissare costi aggiuntivi rispetto al consumo di bevande e alimenti.**
 - allestimento delle sale destinate agli eventi culturali e letterari mediante suppellettili e abbellimenti confacenti ad uno spazio di ricreazione culturale. Per quando concerne gli arredi, la scelta dovrà essere comunicata a all'Amministrazione comunale, la quale si riserverà 20 giorni di tempo per esprimere il proprio parere negativo, pena il silenzio assenso. La scelta dovrà tenere conto delle soluzioni di *interior design* (logo e colore) adottate dalla Biblioteca e rispondere alle esigenze di un moderno caffè-letterario, in relazione alla presumibile età e gusti dell'utenza. Anche la scelta degli arredi, per l'area esterna, dovrà essere comunicata all'Amministrazione comunale secondo le precedenti modalità, ed esteticamente compatibile con il contesto nel quale verranno collocati
 - predisporre le sale anche alla fruizione da parte delle famiglie con bambini che partecipano agli eventi culturali e letterari;
 - Manutenzione dell'area di prossimità della struttura con interventi di sistemazione degli spazi esterni (vedi planimetria allegata);
 - Allestimento degli spazi da dedicare allo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande con gli arredi e le attrezzature necessarie. Alla scadenza della presente concessione tale fornitura di arredi e attrezzature rimane in capo al Concedente senza che il Concessionario debba ricevere alcun corrispettivo e/o compenso e/o indennizzo, così come ulteriormente specificato dall'ART. 10);
7. Trattandosi di immobile tutelato dalla competente Soprintendenza, ogni tipo di progettazione ed intervento in relazione a quanto sopra, dovrà essere previamente concordato ed approvato dalla Soprintendenza stessa.
8. Ogni tipo di intervento edile o infrastrutturale sull'immobile sarà soggetto al rispetto del disposto del DPR 380/ 2001 (T.U. dell'edilizia) e dovrà, in ogni caso, essere previamente concordato con il Comune.

ART. 8 – DISPOSIZIONI PER L'USO DEGLI SPAZI

1. Al Concessionario è consentito l'uso degli spazi per l'esercizio dell'attività del Caffè Letterario.
2. Il Concessionario deve osservare le disposizioni di legge, i regolamenti ed i provvedimenti applicabili all'esercizio delle attività di Caffè letterario e si impegna a mantenere gli spazi dati in

concessione con la diligenza del buon padre di famiglia, in modo tale da riconsegnarli allo scadere della concessione nello stesso stato di efficienza e conservazione riscontrati al momento dell'affidamento, fatto salvo il normale deterioramento conseguente all'utilizzo nel tempo.

3. Il Concessionario risponde di ogni danno procurato agli spazi di proprietà comunale a seguito di un uso improprio dei locali stessi. Eventuali danneggiamenti agli impianti e agli spazi devono essere comunicati tempestivamente al Comune concedente.
4. E' fatto assoluto divieto al Concessionario di apportare ai locali e all'area esterna qualsiasi modifica non preventivamente autorizzata dal Comune concedente. L'apposizione di insegne identificative del locale dovrà essere preventivamente concordata con il Comune concedente.
5. Le modifiche e le migliorie eventualmente autorizzate non potranno comunque dar luogo ad alcun onere per il Comune concedente. Alla scadenza della concessione il Comune concedente si riserva la facoltà di acquisire le suddette migliorie, ovvero di disporre la loro rimozione a cura e spese del Concessionario.
6. Nei locali e nelle aree esterne oggetto di concessione saranno vietati l'installazione e l'uso di apparecchi automatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, e dovrà essere rispettato il divieto di fumo all'interno dei locali, come previsto dalle normative vigenti.
7. Ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) è stato redatto il DUVRI (**ALLEGATO E – D.U.V.R.I.**) per l'individuazione dei rischi da interferenza, così come allegato al presente Avviso, mentre non si possono annoverare oneri di sicurezza non suscettibili di ribasso;
8. Il Concessionario si assume la piena e totale responsabilità, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., in ordine ai danni eventualmente subiti da terzi all'interno dei locali affidati o comunque a causa delle attività svolte all'interno degli stessi.

ART. 9 – INIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Il concessionario è tenuto ad aprire l'esercizio al pubblico entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla stipula del contratto con il Comune concedente, tramite presentazione di apposita SCIA allo sportello unico delle attività produttive.

ART. 10 – UTENZE

1. Le caratteristiche tecniche e di impianto relative alla totalità dei locali destinati alla gestione in concessione impongono le seguenti specificazioni:
 - Acqua: l'utenza è intitolata al Comune di None, che procederà a comunicare periodicamente i consumi e le tariffe applicate al concessionario ai fini del rimborso per quanto anticipatamente versato;
 - Riscaldamento: questo non avviene tramite il consumo di gas metano, bensì tramite la pompa di calore unica per tutta la struttura, comprensiva dei locali destinati a biblioteca. La relativa utenza è

intitolata al Comune. Dunque, il concessionario si impegna a versare al Comune quanto da questo anticipato in spese consumo en. Elettrica in proporzione ai mq riscaldati;

- En. Elettrica per cucina e illuminazione, telefono: il concessionario si impegna a sostenere direttamente i relativi costi intitolandosi l'utenza.
- 2. Il Concessionario dovrà effettuare comunicazione ai competenti uffici comunali al fine dell'intestazione dell'utenza della tassa sui rifiuti a suo carico. Dovrà, inoltre, provvedere all'attivazione di una propria utenza telefonica ed al pagamento dei relativi consumi.
- 3. In caso di non rinnovo del contratto alla scadenza dello stesso, o in ogni altro caso di risoluzione, decadenza o revoca, il concessionario si impegna incondizionatamente a prestare il consenso alla successiva volturazione dei contratti anche a nome del nuovo concessionario.

ART. 11 - ONERI E RESPONSABILITÀ GRAVANTI SUL CONCESSIONARIO

1. Sono a carico del concessionario:
 - Canoni e tasse;
 - Idonee coperture assicurative;
 - La custodia e la pulizia dei locali, interni ed esterni; E' altresì a carico del concessionario la pulizia giornaliera dell'area esterna occupata con strutture temporanee, nonché del marciapiede di ingresso di Via Roma.
 - Le manutenzioni e riparazioni varie di carattere corrente e ordinario;
 - **Le spese di carattere straordinario attinenti agli arredi e ai beni acquistati dal concessionario per lo svolgimento delle proprie attività oggetto della concessione;**
 - Le spese di allestimento e di arredo interno ed esterno dei locali finalizzati all'esercizio dell'attività;
 - L'acquisto delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio e di tutti i prodotti necessari, correlati all'esercizio dell'attività.
2. Eventuali interventi edili (ampliamenti, adeguamenti dei locali, opere murarie, ecc.) ed impiantistici (elettrici, idraulici e meccanici) che si rendessero necessari per l'avvio dell'attività saranno a carico del concessionario.
3. I locali oggetto della presente concessione dovranno essere adeguatamente utilizzati e salvaguardati in modo tale da evitare possibili danneggiamenti. A tale scopo il concessionario dovrà adottare comportamenti e precauzioni necessarie per garantire il corretto utilizzo dei locali e delle dotazioni in essi contenute.
4. Il concessionario è responsabile dei danni che dovessero comunque derivare a terzi o al Comune in dipendenza della gestione ed è a suo carico il rimborso per intero dei danni stessi.
5. Il concessionario esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare agli utenti da fatti o omissioni, dolosi o colposi, propri o di propri dipendenti o di terzi.
6. È fatto divieto di adibire i locali a destinazione diversa da quella indicata nel presente bando.
7. L'attività esercitata nei locali oggetto della presente concessione non potrà essere sospesa senza giustificato motivo a pena di risoluzione nei termini di cui al successivo articolo 25.

8. In considerazione del tipo di esercizio, del contesto ambientale e della natura dell'immobile e/o della struttura, il concessionario si impegna a gestire l'attività in modo tale da non arrecare pregiudizio all'immagine e al decoro della Pubblica Amministrazione, nonché a mettere in atto tutte le necessarie misure al fine di garantire la quiete pubblica ed evitare danneggiamenti alle strutture comunali.
9. Il concessionario non potrà servirsi del nome del Comune di None (TO) nei confronti dei fornitori di merci, né contrarre impegni di qualsiasi specie a nome del Comune stesso, inerenti la gestione dell'esercizio sotto pena delle conseguenze di legge e della risoluzione immediata del contratto.
10. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità civile e penale.

ART. 12 - ULTERIORI OBBLIGHI E DIVIETI GRAVANTI SUL CONCESSIONARIO

1. Al concessionario è consentito al massimo un giorno di chiusura settimanale (possibilmente il lunedì). È fatto divieto al concessionario di installare nei locali e nelle pertinenze *slot-machines* o altra apparecchiatura simile che possano indurre dipendenza dal gioco o altro, come pure lo svolgimento di attività non rispondenti al decoro e al buon costume.

ART. 13 – REGOLE DI BASE PER LA GESTIONE DEL CAFFÈ LETTERARIO

1. Il concessionario dovrà garantire:
 - Apertura annuale del Caffè letterario al pubblico per almeno 5 giorni alla settimana, incluso il sabato, fatta eccezione per il periodo di ferie di massimo di 30 giorni all'anno complessivi, e comunque non nei periodi di svolgimento di eventi culturali presso la struttura. Gli orari di apertura e chiusura dovranno essere fissati prendendo in considerazione gli eventi culturali organizzati e l'orario di attività della biblioteca. Il periodo di chiusura andrà, pertanto, concordato con l'amministrazione e l'operatore economico che fornisce il servizio di gestione biblioteca.
 - Custodia degli spazi del Caffè letterario negli orari di apertura;
 - Controllo che la frequenza degli spazi da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica;
 - La partecipazione con personale qualificato alle riunioni con il gestore del servizio di Biblioteca e con l'Amministrazione comunale al fine della fissazione e organizzazione degli eventi culturali, così come stabilito dall'art. 1.
 - Custodia e sorveglianza dei locali durante gli eventi culturali e letterari, come da planimetria allegata.

La programmazione individuale fornita dall'offerente deve almeno fissare lo svolgimento di 12 eventi durante l'anno. I locali dovranno essere messi a disposizione per tali finalità.

Inoltre, il concessionario è obbligato a mettere a disposizione i locali per ospitare gli eventi culturali e letterari fissati in programmazione collettiva per almeno 40 eventi annuali. Laddove la programmazione del Tavolo di coordinamento dovesse superare i 40 eventi annuali, la prestazione di consenso scritto alla programmazione collettiva espresso dal concessionario sarà da considerarsi vincolante.

- La manutenzione ordinaria degli spazi del Caffè Letterario così come definito dall'art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. 380/2001: in base al quale per "interventi di manutenzione ordinaria" si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- La cura della pulizia degli spazi del CAFFÈ LETTERARIO e dell'AREA ESTERNA;
- L'impiego di personale che per numero e qualità professionale sia adeguato al locale, nonché alle necessità di un servizio pronto e qualificato. Il concessionario garantirà il servizio con personale delle cui prestazioni è legittimato ad avvalersi. In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto l'aspetto contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Sarà inoltre responsabile del rispetto e/o del controllo di tali adempimenti ritenendosi sin d'ora il Comune concedente sollevato da qualsiasi responsabilità al riguardo;

Nei confronti del personale impiegato ed in relazione alla tipologia del contratto di lavoro, il concessionario è tenuto all'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi, fiscali, ecc. e quant'altro previsto per il settore di appartenenza.

- Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, attenendosi alle norme della raccolta differenziata in vigore;
- Il pagamento di imposte, tasse e contributi di ogni genere connesso alla gestione degli spazi;
- Il possesso di licenze, autorizzazioni e permessi e l'ottemperanza di ogni adempimento necessario, richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- La comunicazione al Comune concedente, all'atto dell'avvio della gestione del servizio, del nominativo del responsabile di tutte le attività oggetto del presente Avviso, che dovrà assicurare la sua reperibilità e assumere a proprio carico in qualità di gestore dei locali gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; in particolare il concessionario si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la sua responsabilità, alla predisposizione della necessaria documentazione e a tutte le opere occorrenti a garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/08, la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e delle varie attività previste, per evitare incidenti e/o danni agli addetti ai servizi stessi, nonché a persone o cose, esonerando il Comune da ogni responsabilità;
- La tempestiva segnalazione al Comune concedente o agli organi di Polizia, di situazioni che possano arrecare danno o costituire pericolo per il patrimonio comunale o per le persone che frequentano il Caffè Letterario;
- L'impegno a garantire che l'attività del Caffè, compreso gli approvvigionamenti, non ostacoli le attività programmate all'interno del tavolo di programmazione degli eventi;
- L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010;
- La predisposizione degli atti ed il rispetto della normativa vigente in materia di *safety e security*, nonché di impegnarsi a propria cura e spese, a dotarsi di ogni e qualsiasi autorizzazione, permesso o licenza necessaria e prescritta dalla legge e/o da regolamenti o provvedimenti della pubblica amministrazione in materia;
- L'esonero dall'origine del Comune concedente da ogni conseguenza relativa all'eventuale diniego, rimanendo a suo carico il rischio relativo. La SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché l'autorizzazione sanitaria saranno presentate al SUAP direttamente dal concessionario/gestore;
- L'osservanza e il far osservare le norme di legge, di regolamento, gli oneri e le discipline vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, di somministrazione di alimenti e bevande, di pubblica sicurezza;

2. I predetti obblighi vincolano l'impresa.
3. Il Comune di None si riserva la facoltà di disporre controlli in tal senso.
4. A tale scopo si precisa che, in caso di violazione di quanto precede, provvederà ad informare gli Enti competenti.
5. Lo svolgimento di tutte le attività sopra elencate secondo un approccio collaborativo garantendo la continuità del servizio ed in generale il rispetto della normativa vigente;
6. Il concessionario è l'unico responsabile dell'andamento della gestione ed il Comune concedente è esonerato da ogni responsabilità per danni a persone e cose conseguenti o inerenti all'esercizio dell'attività.
7. Il concessionario si impegna ad installare ed utilizzare nell'attività di gestione del bar arredi, attrezzature, materiali conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, ed è altresì responsabile dello scrupoloso rispetto delle normative igienico sanitarie vigenti in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, dovrà essere costituita da parte del concessionario, nella misura e secondo le modalità indicate dal disciplinare di gara.

ART. 15 – SUBCONCESSIONE

1. E' vietata, da parte del concessionario, la cessione a qualsiasi titolo, anche parziale, del godimento degli spazi fatto salvo le attività di affitto locali connesse alla gestione del Caffè letterario nei limiti di quanto previsto nei precedenti articoli e del programma degli eventi.
2. E' fatto quindi espresso divieto al concessionario di affidare a terzi la gestione del servizio di caffetteria e l'organizzazione dell'attività culturale.
3. In caso di morte del concessionario, titolare di impresa individuale, il Comune concedente si riserva la facoltà di valutare se trasferire la concessione a favore dei familiari, qualora in possesso dei requisiti di legge, i quali subentrerebbero nella stessa posizione del loro dante causa, ovvero procedere ad una nuova procedura pubblica di aggiudicazione.
4. Il Concessionario deve, quindi, assicurare la gestione del Caffè Letterario (conduzione bar e organizzazione eventi, attività artistico/culturale-letteraria) direttamente o con proprio personale, escludendo qualsiasi forma di cessione, totale o parziale delle suddette attività. Sono consentiti i contratti stipulati con i singoli artisti e soggetti culturali per la realizzazione del programma artistico/culturale.
5. L'inosservanza delle imposizioni di cui ai punti precedenti comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

6. Sono inoltre consentiti tutti i contratti per la fornitura di beni necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto di concessione. Sono ammissibili tutti i contratti per la realizzazione della manutenzione dei beni mobili e immobili oggetto della concessione.

ART. 16 – BILANCIO, RENDICONTAZIONE, CONTROLLI, ACCESSO AI LOCALI

1. Il Concessionario si obbliga a trasmettere al Concedente:
 - a) entro il 31 luglio il bilancio dell'anno precedente, ivi inclusa una relazione con la dettagliata descrizione dell'attività promozionale e ludico/ culturale svolta nell'anno di riferimento. Per l'ultimo anno di gestione la presentazione di una ipotesi di bilancio è anticipata al 31 dicembre.
 - b) entro il 31 luglio i registri mensili dei corrispettivi e copie dei totali giornalieri dei corrispettivi dell'anno precedente, rilasciati dai registratori di cassa, che evidenzino il numero dei documenti fiscali emessi ed i corrispettivi incassati articolati per reparti.
2. Il Concessionario si obbliga altresì a fornire, entro sette giorni dal ricevimento della specifica richiesta scritta, i chiarimenti ed i documenti che il Concedente avrà segnalato come necessari per il completo esame del bilancio.
3. Il Concedente, a mezzo di propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere al Caffè letterario, durante l'orario di apertura, senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:
 - a) l'esatta osservanza da parte del Concessionario delle prescrizioni previste nel presente Avviso e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
 - b) a regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere la struttura, gli arredi, le attrezzature e i macchinari e i beni mobili in genere, in condizioni di funzionalità ed efficienza e ad adeguarli alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti;
 - c) le modalità di esecuzione degli interventi di conduzione e di manutenzione previsti nell'Avviso;
 - d) l'osservanza degli obblighi fiscali connessi all'attività, anche per il tramite degli Enti competenti alle verifiche fiscali e fatto salvo il loro autonomo intervento.
4. Per consentire l'accesso in caso di emergenza nei periodi di interruzione del servizio, le chiavi del locale consegnato devono essere lasciate in copia ed in busta sigillata presso gli uffici comunali.

ART. 17 - INTERVENTI DI NECESSITÀ E URGENZA

1. In caso di necessità di interventi a carattere d'urgenza al fine di garantire la salvaguardia della struttura, l'incolumità dell'utenza e la continuità dei servizi, sarà obbligo del Concessionario intervenire con immediatezza assicurando l'intervento minimo necessario ad evitare grave pregiudizio alla struttura medesima.
2. Qualora negli spazi del Caffè letterario il ripristino richieda lavori di manutenzione straordinaria, il gestore informerà immediatamente il Concedente evidenziandone la motivazione. Il Concedente si impegna ad accertare entro 7 gg dalla segnalazione e/o intervento l'indifferibile urgenza e valuterà l'effettività o meno delle circostanze. In caso di riscontro favorevole, il Concedente procederà, nel rispetto dei tempi di legge, ad effettuare l'intervento. In caso di riscontro negativo, si avvierà la procedura di applicazione delle penali, in quanto trattasi di inadempienza contrattuale, oltre ad ordinare il ripristino, a cura e spese del Concessionario, entro un congruo termine, di volta in volta

stabilito. In caso di inadempienza, ovvero decorsi i termini di cui sopra infruttuosamente, si procederà d'ufficio a valere sulla cauzione definitiva.

3. Sarà a carico del Concessionario la chiusura immediata della struttura in caso di grave rischio strutturale e/o climatico a salvaguardia dell'incolumità dell'utenza.

ART. 18 – ONERI ASSICURATIVI

1. Il Concessionario si impegna a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione le seguenti polizze assicurative le quali dovranno coprire l'intera durata della concessione.
2. Potranno essere presentate polizze distinte ovvero un'unica polizza "Multirischi", purché rispettino le condizioni di seguito esplicitate.
3. Il contenuto delle polizze deve essere aderente ai contenuti del presente Avviso.
4. Il Concessionario consegnerà al Concedente un originale di ciascuna polizza, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto oppure all'atto della sottoscrizione del verbale di avvio del servizio.
5. Il Concessionario deve ogni anno, per tutta la durata del contratto, consegnare al Concedente copia delle quietanze rilasciate dalla Compagnia di Assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze.

- Polizza RCT/O

- la polizza dovrà garantire il Concessionario, di tutto quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in dipendenza della responsabilità civile derivante dalle attività oggetto della presente concessione.
- Il contratto assicurativo dovrà prevedere un massimale RCT non inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinque milioni) per sinistro/periodo assicurativo.
- Nel novero dei terzi sarà incluso il Comune di None (TO) ed i suoi dipendenti. Il contratto assicurativo dovrà inoltre espressamente prevedere la garanzia per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere, con sottolimito non inferiore a € 1.000.000,00 rispetto al massimale di polizza.
- In ogni caso le eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del Concessionario.
- In ogni caso, ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali/capitali previsti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario.

- Polizza Rischio Locativo per i danni materiali e diretti causati all'immobile e al contenuto di proprietà del Concedente, da responsabilità civile del Concessionario ai sensi di legge in qualità di conduttore.

Tale polizza dovrà prevedere:

- a) una partita Rischio Locativo "Fabbricato", valorizzata con una somma assicurata pari al costo di ricostruzione a nuovo dei locali in concessione
- b) una Partita Contenuto per i "danni da Incendio", valorizzata con una somma assicurata pari al costo di rimpiazzo del Contenuto (arredamento, merci, macchinari, beni elettronici e non).

- c) una Partita “Ricorso terzi” con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione) per sinistro/periodo assicurativo;
6. In ogni caso le eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del concessionario.
 7. In ogni caso, ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali/capitali previsti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario.
 8. Il Concedente potrà richiedere, nel corso della validità del contratto e ove necessario, la rivalutazione dei capitali e/o massimali originalmente previsti nelle polizze di assicurazione.
 9. Le polizze di assicurazione dovranno prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia di Assicurazione a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Concedente, dei suoi amministratori.
 10. Il mancato mantenimento in vigore, anche parziale, delle garanzie previste nelle polizze assicurative, così come la loro significativa riduzione, costituisce grave inadempimento, con conseguente possibile risoluzione del contratto.
 11. Il Comune di None (TO) è esonerato, pertanto, da ogni responsabilità per danni e persone, cose, o beni indipendenti direttamente e indirettamente dall'esercizio, dalla conduzione e gestione della struttura.
 12. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei locali e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
 13. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
 14. E' facoltà del concessionario stipulare una polizza per il furto o altre forme di danneggiamenti e atti vandalici.
 15. E' sua facoltà presentare un'unica polizza a copertura dei rischi suddetti.

ART. 19 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

1. Sono a carico del Comune concedente la manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti comunali, fatto salvo il diritto di rivalsa per fatti dovuti a incuria o uso non corretto da parte del personale del concessionario.
2. Il concessionario è tenuto salvi i casi di urgenza, a richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con preavviso scritto.
3. In caso di necessità di riparazioni di cui sopra, anche di pertinenza dell'edificio, il concessionario si impegna a concedere l'immediato accesso ai locali e a rendere disponibile lo spazio necessario all'effettuazione dei lavori, ferme restando le delimitazioni di cui all'articolo 1622 c.c..

PARTE II

1. PREMESSE

Con delibera di Giunta n. 43 del 7 maggio 2023, il Comune di None (TO) ha disposto di procedere all'affidamento in *concessione del servizio di gestione del "caffè letterario"* presso i locali della Biblioteca comunale intitolata all'insegnante Maria Grazia Del Lungo Barbi, siti in Via Roma, 18, 10060, nel cuore della città di None (TO). Il procedimento di gara viene gestito dal Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di None (TO).

Il procedimento di gara è normato ai sensi dell'art. 51, comma 1°, l. a) della l. n. 108 del 2021, secondo cui per i servizi e le forniture da 139.000 euro alla soglia comunitaria ex art 35 del d.lgs. n. 50 del 2016 è necessario indire una procedura negoziata invitando almeno 5 operatori economici.

La procedura è preceduta dall'indizione di una indagine di mercato per la verifica preliminare dell'interesse e la disponibilità degli operatori del mercato oggetto della gara. In tale fase i candidati si qualificano preliminarmente e dichiarano il possesso dei requisiti richiesti.

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato pubblicando un idoneo avviso nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" e, al contempo, sulla *homepage* del Comune sotto la sezione Avvisi.

La durata della pubblicazione è stabilita in giorni 15. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata di cui all'art.63 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti pubblici e l'aggiudicazione della concessione in oggetto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., valutabile in base agli elementi/criteri e punteggi di valutazione successivamente dettagliati. La valutazione delle offerte, parte tecnico-professionale e parte economico-finanziaria, sarà effettuata da una apposita Commissione Giudicatrice all'uopo nominata dal Responsabile dell'Area Affari Generali. L'aggiudicazione avverrà nei confronti dell'offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto risultante dalla somma dei punti dell'offerta tecnica (75 punti/100) e dell'offerta economica (25 punti/100).

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la procedura di gara, a partire dagli inviti, sarà interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://www.traspare.com/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di None [NUTS: ITC11]. Il **CIG** assegnato da ANAC è **98694553EA**.

Il Responsabile del Procedimento e della Procedura di Gara ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è *il Dott. GRIBAUDO Mattia*, Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di

None (TO), - e-mail protocollo@comune.none.to.it - tel. 011 999 0847.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali di utilizzo della Piattaforma Traspare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, nondovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Pubblicazioni.aspx?Tipo=18&CE=nn858> e all'indirizzo <https://www.comune.none.to.it/Bandigare> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza

dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

3. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara:

- essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010), indicandone gli estremi;
- oppure aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010, allegando copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

4. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive

della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

I documenti richiesti agli operatori economici, ai fini della dimostrazione dei requisiti, devono essere trasmessi mediante FVOE: il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico come sancito dalla Delibera ANAC n.464/2022, infatti, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico. L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

Eventuali informazioni relativi alla procedura da seguire sono reperibili all'indirizzo:

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

5. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) **iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, in stato attivo. Per le Società Cooperative: iscrizione all'Albo delle Società Cooperative ai sensi del D.M. del 23/06/2004.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

Per gli organismi non tenuti all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.: deve essere dichiarata l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente impegnarsi a produrre, su richiesta della Stazione Appaltante, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- b) **essere in possesso dei requisiti morali e possedere (o impegnarsi ad ottenere prima dell'avvio dell'attività) i requisiti professionali** previsti dalla normativa vigente per svolgere **l'attività di somministrazione di alimenti e bevande** (come stabiliti dalla regione Piemonte).

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di società, associazione, consorzio, ecc., i requisiti dovranno essere posseduti dal legale rappresentante o dal direttore tecnico o dal soggetto che assumerà la gestione effettiva dell'esercizio commerciale.

6. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non previsti.

7. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

comprovata **esperienza di almeno 5 anni** nella **gestione di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**. Tale requisito deve essere posseduto dal titolare dell'impresa individuale, dal legale rappresentante o eventuale delegato della società;

8. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Società Cooperative **di cui al precedente punto 5.1 lettera a)** deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso dei requisiti morali e al possesso/dichiarazione di impegno ad ottenere prima dell'avvio dell'attività dei requisiti professionali di cui al precedente punto 5.1 lettera b) dovranno essere posseduti dal legale rappresentante o dal direttore tecnico e dal soggetto che assumerà la gestione effettiva dell'esercizio commerciale

I requisiti di capacità professionale e tecnica di cui al precedente punto 7 devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti;

9.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Società Cooperative **di cui al precedente punto 5.1 lettera a)** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo al possesso dei requisiti morali e al possesso di cui al precedente punto 5.1 lettera b) dovranno essere posseduti dal legale rappresentante o dal direttore tecnico e dal soggetto che assumerà la gestione effettiva dell'esercizio commerciale

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto 7, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio

medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 7 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 5

Per quanto riguarda i **requisiti di capacità professionale e tecniche di cui al precedente punto 7**, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti **solo se** questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli **presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti**;
- b) rilasciare la **dichiarazione di avvalimento** contenente l'obbligo verso il concorrente e versola stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente **deve allegare il contratto di avvalimento** nel quale sono specificati i requisiti tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria dietro richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUB-CONCESSIONE

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il subappalto è ammesso, nei termini e alle condizioni dell'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 solo per attività di tipo complementare.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare ed elencarne le attività. In casodi mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dovrà essere corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, con somma garantita pari al 2% dell'importo dell'appalto oltre oneri sicurezza e opzioni. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, co. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, co. 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, co. 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, co. 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante, con valore al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai

requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggettinonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia provvisoria dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83);
- d) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- f) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, co. 1 e 2, D.Lgs. 82/2005.

In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, co. 1, D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, co. 2, D.Lgs. 82/2005). In caso di autentica notarile dovrà essere apposto bollo da € 16,00.

In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto sopra menzionata, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, co. 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

PARTE III

Modalità e data presentazione delle candidature

L'operatore che intende partecipare dovrà inoltrare l'apposita documentazione (secondo le modalità di seguito indicate) entro e non oltre le **ore 11.00 del 30 giugno 2023**, utilizzando preferibilmente i modelli allegati, precisamente l'istanza di partecipazione (**ALLEGATO F- Istanza di Partecipazione**) e la dichiarazione sostitutiva *ex* artt.46 e 47 del dPR n. 445/2000 e s.m.i. (**ALLEGATO G – Dichiarazione Sostitutiva**).

La documentazione dovrà pervenire con una delle seguenti modalità:

1. a mezzo raccomandata del servizio postale;
2. direttamente a mano;
3. mediante posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.none.to.it.

La consegna con una delle modalità di cui ai punti 1 – 2, deve avvenire nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 12.00 al seguente indirizzo Piazza Cavour 9 10060 None (TO).

Sulla busta contenente la documentazione dovrà essere apportata la seguente dicitura:

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CONCESSIONE DEL CAFFE' LETTERARIO”.

In caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovrà costituire l'oggetto della mail.

NON E' RESO OBBLIGATORIO L'ESPERIMENTO DI UN SOPRALLUOGO PRECEDENTE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Criterio di aggiudicazione dell'offerta in seguito a invito ad offrire

Il criterio di selezione utilizzato sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa *ex* art. 95, comma 2, sulla base dei seguenti elementi come definiti nell'apposita lettera di invito/disciplinare di gara:

Offerta Tecnica punti 75

Offerta Economica punti 25

Totale punteggio max punti 100

Modalità di svolgimento della procedura in seguito a invito ad offrire

La procedura di selezione è la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b), dlgs n.50/2016. Saranno invitate un numero di ditte pari ad almeno 5 tra quelle che nel termine previsto abbiano manifestato interesse attraverso gli allegati modelli.

Laddove il numero di manifestazioni di interesse pervenute dovesse essere superiore a 5, **ferma restando la facoltà di invitare tutti i candidati e nel rispetto del principio di rotazione di cui alle Linee Guida ANAC n. 4 del 2016, si procederà**, il giorno 30 giugno 2023 alle ore 12:00 presso l'Ufficio Affari Generali del Comune di None, al sorteggio pubblico delle ditte da invitare, con modalità idonee a garantire la segretezza dei nominativi sino alla scadenza del termine di presentazione delle relative offerte. Laddove, invece, il numero delle manifestazioni di interesse

dovesse essere inferiore a 5, il comune si riserva di cessare la procedura ponendole fine, oppure di procedere a integrare le stesse, mediante la ripubblicazione del presente Avviso o mediante la consultazione di elenchi ufficiali (*recte*: elenchi MEPA o richiesta alla Camera di commercio di Torino, con riferimento al settore oggetto di gara).

Modalità di pubblicizzazione

- Pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione Trasparente;

Informativa ai sensi del d.lgs. 196/03

La Stazione appaltante informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/03.

Il responsabile del trattamento dati è il Comune di None.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 50/2016 è il Dott. GRIBAUDO Mattia
tel. 011 999 0847 mail: mattia.gribaudo@comune.none.to.it.

Punto di contatto Amministrativo in merito al contenuto del presente avviso è l'Ufficio Affari Generali,
tel. 011 999 0847

E-mail: mattia.gribaudo@comune.none.to.it

1. INDICAZIONI ALL'OPERATORE ECONOMICO LADDOVE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SEGUISSE L'INVITO AD OFFRIRE.

Il presente paragrafo ha lo scopo di anticipare all'o.e. alcune delle disposizioni utili in sede di offerta laddove alla manifestazione di interesse al presente avviso seguisse l'invito ad offrire. In ogni caso, le presenti indicazioni anticipano un ulteriore dettaglio in sede di invito ad offrire.

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/contributi-per-l-autofinanziamento-di-anac-ecco-le-nuove-tariffe-in-vigore-dal-2023>

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante **esclude il concorrente** dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

OFFERTA TECNICA– BUSTA B (massimo punti 75/100)

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'“*offerta tecnica*” nella Piattaforma. Dovrà essere composta da:

- ☐ una relazione redatta in lingua italiana in formato A4 con caratteri leggibili (Times New Roman 12 interlinea singola orientamento verticale) composta da un massimo di facciate non superiori a 30;
- ☐ modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, per la formulazione dell'offerta tecnica relativa ai criteri.

E' richiesta la predisposizione di una relazione tecnica dettagliata ed esauriente, suddivisa in paragrafi con riferimento ai singoli criteri e sub-criteri oggetto di valutazione indicati nella tabella sottostante e con gli stessi titoli.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

In particolare, l'offerente dovrà anche allegare, **a pena di ESCLUSIONE**, il programma individuale di cui all'art. 1 della Parte I, indicando:

- In termini generali, il n. di eventi (non inferiori a 12 all'anno) che l'operatore economico intende realizzare durante la prima annualità di concessione;
- La tipologia degli eventi di cui sopra, riportando i tratti principali degli stessi e il periodo indicativo in cui potranno svolgersi.

Detti eventi dovranno rispettare le caratteristiche riportate all'interno del Capitolato d'Oneri.

OFFERTA ECONOMICA – BUSTA C (massimo punti 25/100)

L'importo d'asta annuo posto a base di gara è di €6.909,00, pari al canone calcolato nel Capitolato d'Oneri.

Saranno ammesse unicamente offerte uguali ad € 6.909,00 o in aumento, con rialzi minimi di € 200,00 o multipli di € 200,00. Le offerte presentate con valore inferiore al prezzo base di gara non saranno ritenute valide.

I 25 punti verranno attribuiti al concorrente che avrà offerto il miglior prezzo.

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né

offerte parziali, indeterminate o in ribasso.

La concessione sarà aggiudicata in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo (dato dalla somma dell'offerta tecnica e dell'offerta economica).

A parità di punteggio, la concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo sull'offerta tecnica.

Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante sorteggio.

La stazione concedente potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, nonché decidere di non aggiudicare nel caso nessuna offerta risulti idonea o conveniente in relazione al contratto da stipulare.

Il Responsabile dell' Area Affari Generali

Dott. GRIBAUDO Mattia

(Firmato Digitalmente)